

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA FACOLTA' DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA FACOLTA' DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. “

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dr. Ottolenghi (1 pagina)
Convenzione (3 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E LA FACOLTA' DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l'allegata relazione del settore Relazioni esterne, che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, parte integrante del presente atto, dando mandato al direttore delle Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni prosegue nella propria attenzione a giovani che si avvicinano al mondo del lavoro anche presso la pubblica amministrazione e stipula convenzioni su richiesta di studenti che giungono da vari percorsi di formazione ma che trovano nella nostra organizzazione aziendale un'opportunità di conoscenza ed esperienza per il proprio percorso di studi.

Ricordiamo che i tirocini sono rivolti a studenti laureandi e laureati, frequentanti corsi di laurea o scuole di specializzazione post laurea degli atenei nazionali.

L'amministrazione annovera diverse convenzioni con gli istituti del territorio milanese, ma spesso giungono richieste da atenei extra territoriali, come nel nostro caso, con i quali occorre sottoscrivere la convenzione per dar modo agli studenti di fare esperienza presso enti riconosciuti dalla stessa università, che possiedono requisiti spesso professionalizzanti per alcune abilitazioni e che sono rigidamente regolamentati.

Si rammenta che il tirocinio è proposto dalle università ai propri studenti, in corso di studi e laureati da non più di diciotto mesi, quale occasione di completamento del proprio

percorso formativo e di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio è infatti un progetto didattico e come tale viene costantemente monitorato dal docente e vede la presenza di un supervisore interno e di un tutor esterno dell'università. Non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale.

Una studentessa dell'Università degli studi di Torino della Facoltà di Psicologia ha presentato richiesta di praticare il proprio tirocinio presso il nostro comune, domanda che è stata accolta sia dall'università che dal settore che la accoglierà.

Pertanto si propone alla Giunta di approvare l'allegato schema di convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Ateneo di Torino, dando mandato al direttore del settore Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti, e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza della studentessa, rimandando al dirigente del settore interessato la formalizzazione del tirocinio, una volta attivato, con propri atti.

Sesto San Giovanni, 09/04/09

Il Direttore Relazioni esterne
Federico Ottolenghi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
via Verdi 10 - 10124 TORINO

Tel. 011-6702057 Fax 011-6702082

**Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
(Art. 4, Il comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale 25/3/98 n. 142)**

**Tirocini Nuovo Ordinamento:
laurea triennale (I livello), laurea magistrale (II livello) e post-lauream (III livello)**

TRA

La FACOLTA' di PSICOLOGIA dell'Università degli Studi di Torino - con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, codice fiscale 80088230018, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Ferdinando Rossi, Preside della Facoltà di Psicologia, nato a Torino il 03/08/1960

E

IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI con sede legale in Piazza della Resistenza n. 5 codice fiscale 02253930156 e partita IVA n. 00732210968 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Dott. Federico Ottolenghi, Direttore del Settore Relazioni Esterne, nato a Milano il 14.09.1964

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed esaminato ed accettato, inoltre, **il Regolamento di Tirocinio del Nuovo Ordinamento approvato dal Consiglio della Facoltà di Psicologia in data 26 aprile 2005 con successive integrazioni**, il Comune di Sesto San Giovanni si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino (delibera del Consiglio di Facoltà del 07/04/09), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997, come da regolamento suddetto.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

ARTICOLO 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio .

ARTICOLO 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ARTICOLO 5

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Torino,

Per l'Università degli Studi
di Torino
Facoltà di Psicologia
Il Preside
Prof. F.Rossi

Per il Comune
di Sesto San Giovanni
Il Direttore del Settore
Relazioni Esterne
Dott. Federico Ottolenghi